Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regi Magistrali decreti in data Torino 12 luglio, San Rossore 9 luglio, Torino 12 luglio e San Rossore 22 luglio 1940-XVIII (rispettivamente registrati al Controllo generale coi numeri 58/1, 59/1, 57/1, 56/1, addì 5 e 2 agosto 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 137-38-39-40), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 dicembre 1924, 27 ottobre 1930, 12 maggio 1932, 18 maggio 1936, 5 febbraio 1934, 3 giugno 1938 e 28 giugno 1939, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Manganiello Emilio di Diodato.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 marzo 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 19/1, addì 27 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 12-13), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 maggio 1936, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Merenda Arturo di Ettore.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 15 marzo 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 18/1, addì 27 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 11-12), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 luglio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Paladino Francesco fu Antonio.

(4132)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1940-XVIII, registro 6 Africa Italiana, foglio 360.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

CROCE DI GUERRA

Ailemariam Burrù, ascari del XX battaglione coloniale.

Ailè Amlechè, ascari del X battaglione coloniale, reparto comando.

Amed Alì I, ascari (66717) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia mitraglieri.

Ammahà Gheremariam, gregario della 4ª banda istruzione di Debra Berhan.

Aptè Futur, ascari del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Averrà Uoldiè, gregario delle bande irregolari Uollo Ambassel.

Asberon Aptenchiel, buluc basci del XX battaglione coloniale.

Barachì Uoldesillassè, buluc basci (27434) del X battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Chidanè Uoldenchiel, ascari del V battaglione coloniale, 2ª compagnia fucilieri.

Chinfè Gheresillassè, ascari (82068) del X battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Fezzaien Tecchiè, buluc basci della 4ª banda istruzione di Debra Berhan.

Ghebreiohannes Meraiò, muntaz del X battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Ghebremaniel Uoldemicael, gregario della 4ª banda istruzione di Debra Berhan.

Ghebrelibanos Bairù, muntaz (41972) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia mitraglieri.

Ghebresghì Uoldenzien, buluc basi (22551) del XX battaglione coloniale.

Gheremariam Ailè, gregario della 4ª banda istruzione di Debra Berhan.

Gheresillassè Medhin, buluc basci del X battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Hagos Gherenchiel, ascari (71455) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia fucilieri.

Hamed Ibrahim, buluc basci (58834) del X battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ibrahim Ussen, ascari (63764) del X battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Indeharresà Aregai, ascari del XX battaglione coloniale.

Iosef Agos, muntaz (39708) del XX battaglione coloniale.

Mesfun Tesfagherghis, muntaz della 4ª banda istruzione di Debra Berhan.

Mesghennà Tesfasghì, muntaz della 4ª banda istruzione di Debra Berhan.

Mogos Demsiè, gregario della 4ª banda istruzione di Debra Berhan.

Seium Tuoldemedhin, buluc basci del X battaglione coloniale, reparto comando.

Tellà Uoldemariam, buluc basci del X battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Tesfai Medin, ascari (71463) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia fucilieri.

Tesfagheorghis Bariàgaber, ascari del XX battaglione coloniale.

Uoldemariam Cuflon, ascari del XX battaglione coloniale.

Uoldenchiel Adgù, buluc basci del X battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Uoldenchiel Salomon, ascari del X battaglione coloniale, reparto comando.

Zeghè Uoldies, ascari del XX battaglione coloniale.

(3640)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 settembre 1940-XVIII, n. 1450.

Trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa Italiana trattenuto nel Regno a causa dello stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a due mesi dalla cessazione dello stato di guerra i funzionari di grado 2° del ruolo di Governo che ricoprono nell'Africa Italiana le funzioni di governatore e che, trovandosi nel Regno a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, siano costretti a permanervi, sono, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, trattenuti nel Regno per ragioni di servizio.

I funzionari così trattenuti conservano per il periodo predetto la titolarità della carica ricoperta all'atto del collocamento in detta posizione, ma hanno diritto soltanto al trattamento previsto nel quarto comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 296.

Art. 2.

Il personale civile di ruolo, e a contratto, sia dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio o destinato alle dipendenze dei Governi dell'Africa Orientale Italiana o della Libia, sia degli Enti dipendenti dall'Amministrazione medesima, che trovandosi nel Regno a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII sia costretto a permanervi a causa dello stato di guerra, ha diritto, allo scadere del congedo di cui eventualmente fruisce, al trattamento economico, a carico dei rispettivi Governi o degli Enti predetti, previsto dalle vigenti disposizioni per il personale di eguale categoria e grado in servizio al Ministero.

Il citato personale, qualora assolutamente necessario, è destinato, con assegnazione temporanea, a prestare servizio nel Regno presso l'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana o Enti dipendenti, anche in eccedenza ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti, altrimenti è comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, nel qual caso le competenze sono a carico dell'Amministrazione presso la quale il personale è destinato.

Le disposizioni di cui sopra sono estese al personale straordinario della predetta Amministrazione dipendente dai Governi dell'Africa Orientale Italiana o della Libia o dagli enti suindicati, il quale possa essere destinato in temporaneo servizio presso altre Amministrazioni statali ai sensi dei precedenti commi primo e secondo per i rimpiazzi previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, sulla sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato e della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili.

In caso di mancata assegnazione ad altra Amministrazione, o di rifiuto di assumervi servizio, detto personale straordinario è licenziato dal giorno di scadenza del congedo di cui sta fruendo nel Regno.

I provvedimenti per l'applicazione del presente articolo sono emanati di concerto fra i Ministeri interessati e quello delle finanze.

Art. 3.

Per i vincitori dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2037, sul rafforzamento dei ruoli della Amministrazione coloniale, che alla data dell'11 giugno 1940-XVIII si trovavano nel Regno o in Libia, la prestazione del servizio triennale presso gli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, stabilita dall'art. 7 del Regio decreto-legge citato, è rinviata al cessare delle condizioni che impediscono il raggiungimento della loro destinazione.

Limitatamente al predurare di tali condizioni, i predetti possono essere temporaneamente assegnati presso l'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana o Enti dipendenti o presso il Governo della Libia anche in eccedenza ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti o altrimenti comandati presso altre Amministrazioni dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Gli assegni spettanti al personale suddetto sono a carico dell'Amministrazione alla quale è temporaneamente assegnato, nella misura prevista per la località ove il medesimo presta servizio.

Art. 4.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, al personale di cui agli articoli precedenti non competono nè indennità di rappresentanza inerenti alla carica dal personale stesso rivestita presso i Governi dell'Africa Orientale Italiana o della Libia, nè indennità per missioni ad esso affidate dai Governi predetti.

Il personale suddetto che si trovi nella posizione prevista dall'art. 13 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, sul trattamento del personale in servizio civile in colonia cessa dalla posizione medesima a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII.

Art. 5.

Il personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato diverse da quella dell'Africa Italiana comunque assegnato a prestare servizio alle dipendenze dei Governi dell'Africa Orientale Italiana o della Libia il quale venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, riprende servizio presso l'Amministrazione di appartenenza a decorrere dalla data della cessazione del congedo, e, qualora si trovi nella posizione di fuori ruolo o di comando, cessa da tale posizione.

E' prorogato a due mesi dalla cessazione dello stato di guerra il termine stabilito dall'art. 2 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, per la restituzione alle Amministrazioni di provenienza del personale costretto, a causa dello stato di guerra, a rimanere in servizio nell'Africa Orientale Italiana o nella Libia.

Art. 6.

La proroga stabilita nell'ultimo comma dell'articolo precedente si applica anche nei riguardi dei funzionari di altre Amministrazioni dello Stato che, all'11 giugno 1940-XVIII, si trovavano investiti di carica di istituto del personale del ruolo di Governo presso l'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana con apposito decreto del Ministro per l'Africa Italiana emanato di concerto con quello per le finanze, o addetti ai servizi tributari presso l'Amministrazione centrale medesima.

Art. 7.

Il termine stabilito nell'art. 4 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, per il mantenimento in servizio del personale straordinario addetto al 10 giugno 1940-XVIII all'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana è prorogato a tre mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 8.

La presente legge ha vigore dall'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1451.

Modificazione del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La nota 3 alla tabella *a*) allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, ed i relativi riferimenti, sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1452.

Provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora non intervengano apposite convenzioni tra locatari e conduttori di locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, le pigioni correnti, fino a sessanta giorni dopo la stipulazione del trattato di pace, potranno essere pagate nel modo seguente:

a) il 50 per cento delle somme dovute alle scadenze contrattuali;

b) l'altro 50 per cento con l'interesse annuo del 5 per cento, in quote uguali aggiunte alle scadenze contrattuali nei tre anni consecutivi dal sessantesimo giorno della stipulazione del trattato di pace;

I pagamenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati, per obbligo contrattuale, con carattere anticipato e per periodi di locazione in parte o in tutto posteriori alla stessa data di entrata in vigore della legge, restano esclusi dalla disposizione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Le locazioni in corso saranno prorogate alle condizioni attuali fino a che non sia compiuto il periodo triennale di cui all'art. 1, lettera *b*).

Art. 3.

L'estinzione dei debiti ipotecari gravanti sui fabbricati, destinati ad uso di albergo, qualora non intervengano apposite convenzioni, sarà regolata dalle seguenti norme:

1° per i mutui a scadenza fissa, che ricada entro il 1942, è accordata una proroga di tre anni, alle condizioni del contratto originario del mutuo;

2° per i crediti ammortizzabili a rate periodiche annuali o inferiori all'anno, saranno capitalizzate, all'interesse annuo del 5 per cento, tre annate di quote di ammortamento, da estinguere mediante prolungamento della durata del mutuo, ovvero con aumento dell'ammontare delle rate di ammortamento, a scelta del mutuatario.

Il termine per l'estinzione del mutuo non potrà avere durata maggiore di 50 anni;

3° per gli altri mutui a rimborso graduale è consentita la proroga dell'importo delle rate scadenti entro il 1942.

Le rate prorogate saranno capitalizzate all'interesse annuo del 5 per cento ed estinte mediante protrazione della durata del mutuo, ovvero elevando l'ammontare delle rate successive al 1942.

Per tutti i mutui resta fermo l'obbligo del pagamento degli interessi alle scadenze originarie e degli accessori.

Art. 4.

Tutti gli atti in applicazione della presente legge, compresi quelli giudiziari, saranno redatti in carta da bollo da L. 12 e ad essi tutti sarà applicata la tassa fissa di registrazione di lire 20.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Sezioni alberghiere che integrano permanentemente gli stabilimenti idrotermali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1453.

Revisione e sospensione nei confronti degli alberghi e delle pensioni dei minimi di consumo obbligatori per acqua, gas, elettricità, ecc.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dello stato di guerra, e per sessanta giorni dopo la conclusione del trattato di pace, i minimi di consumo pattuiti con le società od enti produttori e concessionari dei pubblici esercizi dell'acqua, gas ed energia elettrica, dagli esercizi alberghieri, pensioni, locande e case di cura, potranno essere applicati in misura non superiore al 50 per cento di quella in vigore al 30 maggio 1940-XVIII.

Art. 2.

L'applicazione dei minimi di consumo di cui all'articolo precedente è interamente sospesa per la durata dello stato di guerra e sino a 60 giorni dopo la conclusione del trattato di pace, nel periodo in cui l'esercizio sia temporaneamente chiuso oppure abbia ottenuto dall'Amministrazione finanziaria la sospensione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* o non abbia raggiunto la media complessiva mensile di occupazione della rispettiva capacità ricettiva indicata al successivo art. 3.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, si intenderà non essere stata raggiunta la media complessiva mensile della capacità ricettiva quando dagli accertamenti da effettuarsi dagli E.P.T. anche a mezzo del registro di P. S. regolarmente tenuto, risulti che durante il mese l'effettiva occupazione dei letti è stata inferiore:

al 40 per cento per gli alberghi di lusso e di prima categoria;

al 30 per cento per gli alberghi di seconda categoria, e pensioni di prima categoria;

al 25 per cento per tutti gli alberghi, pensioni e locande di categoria inferiore.

Art. 4.

Gli abbonamenti per imposta di consumo e per la fabbricazione di dolciumi stipulati dagli alberghi, pensioni e locande di qualsiasi categoria, che abbiano temporaneamente cessato i loro esercizi, sono sospesi per tutto il periodo della loro chiusura.

Art. 5.

Gli alberghi, le pensioni e le locande, che cessano dal loro esercizio, hanno diritto di recedere dal contratto di abbonamento telefonico alla normale scadenza annuale, anche se non sia stata fatta disdetta entro il termine contrattuale.

I titolari degli alberghi, delle pensioni e delle locande, che durante la temporanea chiusura dell'esercizio vogliano mantenere l'uso del servizio telefonico, hanno diritto di ottenere dalle società telefoniche la declassazione alla categoria dei privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — RICCI — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1454.

Norme per l'estrazione delle sabbie ferrifere lungo il litorale del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante la presente guerra il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, previo parere tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che l'estrazione di sabbie ferrifere lungo il litorale marittimo del Regno, abbia luogo anche in zone le quali siano già date in concessione per altri usi, sia a seguito di licenza che di contratto.

Tale facoltà sarà esercitata nei modi previsti dagli articoli 160 e 162 del Codice per la marina mercantile.

Art. 2.

Qualora in dipendenza delle disposizioni di cui all'articolo precedente, non sia possibile continuare l'esercizio delle concessioni in precedenza assentite, queste saranno sospese con provvedimento insindacabile dell'Autorità marittima locale.

In tal caso ai titolari delle concessioni non spetta alcun compenso, rimborso od indennizzo di sorta, ma il solo esonero dal pagamento dei canoni per tutto il periodo della sospensione.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero delle corporazioni per la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la polizia idraulica.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1455.
Ricostituzione del Consorzio rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1931, n. 1351, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Capitanata (Foggia) per i lavori di rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella detta Provincia, col quale veniva fissato in L. 50.000 il contributo annuo dello Stato a decorrere dall'esercizio 1931-32 a tutto l'esercizio 1940-41;
Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1934, n. 2293, col quale il Consorzio rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Foggia veniva sciolto per difficoltà di finanziamento da parte dell'Amministrazione della provincia suddetta;
Vista la deliberazione n. 11232 del 14 ottobre 1938 del Rettorato della provincia di Foggia, approvata con decreto del Ministero dell'interno in data 25 marzo 1939, n. 777, con cui si delibera di ricostituire il Consorzio rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Foggia, con un contributo annuo di L. 50.000 a decorrere dall'esercizio 1939;
Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ricostituito il Consorzio rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Foggia a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41, col contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila), onde provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 46 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa di L. 50.000 (cinquantamila) annue resta a carico della provincia di Foggia, giusta l'anzidetta deliberazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 settembre 1940-XVIII, n. 1456.
Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1940-41, è introdotta la seguente variazione in aumento:
Cap. n. 293. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. . L. 18.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della nave traghetto « Scilla ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1940-XVIII, registro n. 8 Marina, foglio n. 159, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della nave traghetto « Scilla »;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La nave traghetto « Scilla », inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria posamine — è radiata da detto ruolo dalle ore 10,30 del 15 agosto 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1940-XVIII
Registro n. 14 *Marina, foglio n.* 163. — VENTURI

(4072)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 ottobre 1940-XVIII.

Sostituzione del liquidatore della Cassa delle piccole industrie di Sciacca (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerato che con deliberazione assembleare in data 18 aprile 1937-XV la Cassa delle piccole industrie di Sciacca, società anonima cooperativa avente sede in Sciacca (Agrigento), venne posta in liquidazione secondo le norme ordinarie e che in pari data l'avv. Baldassare Testone di Michele venne nominato liquidatore della Cassa medesima;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Augugliaro di Francesco è nominato liquidatore della Cassa delle piccole industrie di Sciacca, in liquidazione, secondo le norme ordinarie, società anonima cooperativa avente sede in Sciacca (Agrigento), in sostituzione dell'avv. Baldassare Testone di Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4076)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 ottobre 1940-XVIII.

Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Biella (Vercelli).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 31 agosto 1938-XVI, col quale il comm. Gaspare Mosca è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella;

Considerato che, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica, rimasta vacante, in seguito al decesso del comm. Gaspare Mosca;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. Ermanno Rivetti è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, in sostituzione del comm. Gaspare Mosca deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4077)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 ottobre 1940-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino), Castiglione Messer Marino (Chieti), Cagnano Varano (Foggia) e Trivigno (Potenza). Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Pofi (Frosinone).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino), di Castiglione Messer Marino (Chieti), di Cagnano Varano (Foggia) e di Trivigno (Potenza) e sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle anzidette Casse comunali con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

1) Il sig. Pietro De Feo fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino);
2) L'avv. Emilio Lalli fu Manfredo per la Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Marino (Chieti);
3) L'avv. Luchino Giornetti fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia);
4) Il sig. Antonio Vignola fu Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Trivigno (Potenza).

E' nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pofi (Frosinone) l'avv. Antonio Fratelli fu Luigi in sostituzione del dott. Pio Montanari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4079)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 ottobre 1940-XVIII.

Sostituzione, con un liquidatore unico, degli attuali liquidatori della Banca « La Sicilia » di Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerato che con deliberazione assembleare in data 28 maggio 1932 la Banca « La Sicilia », società anonima con sede in Palermo, venne posta in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione degli attuali liquidatori signori Andrea Patorno e Carlo Fusco nominati dall'assemblea dei soci rispettivamente il 7 aprile 1938 e 29 giugno 1939;

Decreta:

Il dott. Francesco Paolo Scorsone è nominato liquidatore della Banca « La Sicilia », in liquidazione secondo le norme ordinarie, società anonima con sede in Palermo, in sostituzione dei signori Andrea Patorno e Carlo Fusco, attuali liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4078)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1940-XVIII.

Approvazione della nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Alessandria, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1932-X col quale venne stabilita la ripartizione provvisoria in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Alessandria;

Rilevato che con la formazione della nuova provincia di Asti e le conseguenti variazioni alle circoscrizioni territoriali si rende necessario di modificare la detta ripartizione;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione di parte dei Comuni della provincia di Alessandria in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1941, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

Tabella provvisoria di ripartizione in cinque gruppi di alcuni Comuni della provincia di Alessandria, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione, per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.
(Prima verificazione: anno 1941).

Distretto di Casale Monferrato.

1. Balzola
2. Camino
3. Casale Monferrato
4. Cellamonte
5. Cereseto
6. Frassinello Olivola
7. Gabiano
8. Moncestino
9. Orano sul Po
10. Ottiglio
11. Ozzano Monferrato
12. Pontestura
13. Rosignano Monferrato
14. Sala Monferrato
15. San Giorgio Monferrato
16. Terruggia
17. Treville
18. Villamiroglio
19. Villanova Monferrato

Distretto di Murisengo.

20. Alfiano Natta
21. Castelletto Merli
22. Cerrina
23. Mombello Monferrato
24. Murisengo
25. Odalengo Grande
26. Odalengo Piccolo
27. Ponzano Monferrato
28. Serralunga di Crea
29. Villadeati

GRUPPO II.
(Prima verificazione: anno 1942).

Distretto di Casale Monferrato.

1. Altavilla Monferrato
2. Borgo S. Martino
3. Bozzole
4. Camagna
5. Conzano
6. Frassineto Po
7. Giarole
8. Mirabello Monferrato
9. Occimiano
10. Pomaro Monferrato
11. Ticineto
12. Valmacca
13. Vignale

Distretto di Alessandria.

14. Bergamasco
15. Borgoratto Alessandrino
16. Castelletto Monferrato
17. Cuccaro Monferrato
18. Felizzano
19. Fresonara
20. Fubine
21. Gamalero
22. Lu Monferrato
23. Masio
24. Oviglio
25. Quargnento
26. Quattordio
27. S. Salvatore Monferrato
28. Solero

Distretto di Valenza.

29. Alluvioni Cambiò
30. Bassignana
31. Pecetto di Valenza
32. Pietramarazzi
33. Valenza

GRUPPO III.
(Prima verificazione: anno 1943).

Distretto di Alessandria.

1. Alessandria
2. Boscomarengo
3. Casalcermelli
4. Cassine
5. Castellazzo Bormida
6. Frascaro
7. Frugarolo
8. Predosa
9. Sezzadio

GRUPPO IV.
(Prima verificazione: anno 1944).

Distretto di Tortona.

1. Carbonara Scrivia
2. Carezzano
3. Cassano Spinola
4. Castelnuovo Scrivia
5. Cerreto Grue
6. Costa Vescovado
7. Guazzora
8. Isola S. Antonio
9. Molino Alzano
10. Piovera
11. Pontecurone
12. Sale
13. Sant'Agata Fossili
14. Sardigliano
15. Sarezzano
16. Spineto Scrivia
17. Tortona
18. Villalvernia
19. Villaromagnano

GRUPPO V.
(Prima verificazione: anno 1945).

Distretto di Acqui.

1. Acqui
2. Alice Bel Colle
3. Bistagno
4. Cartosio
5. Castelletto d'Erro
6. Castelnuovo Bormida
7. Cavatore
8. Grognardo
9. Malvicino
10. Melazzo
11. Montechiaro Denice
12. Morbello
13. Morsasco
14. Orsara Bormida
15. Pareto
16. Ponti
17. Ponzone
18. Ricaldone
19. Rivalta Bormida
20. Spigno Manferrato
21. Strevi

Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4119)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1940-XVIII.
Valutazione del reddito dominicale dei terreni per l'anno 1941.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062;

Decreta:

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini della applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1941, si effettuerà moltiplicando per quattro l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1940-XVIII.

Il Ministro: Di Revel

(4133)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.
Modificazioni alle norme concernenti le caratteristiche costruttive dei dispositivi per le segnalazioni di arresto degli autoveicoli stabilite con decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV, con il quale vengono stabilite le caratteristiche costruttive dei dispositivi luminosi per la segnalazione di rallentamento o di arresto per gli autoveicoli;

Ritenuto che il progresso raggiunto nella tecnica costruttiva di tali dispositivi consente la buona visibilità della segnalazione ottenuta con la semplice illuminazione in colore arancione del dispositivo stesso, anche nelle ore diurne, per cui non si rende più necessaria l'apparizione di una scritta od immagine luminosa;

Decreta:

Articolo unico.

La segnalazione di rallentamento o di arresto per gli autoveicoli, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV, deve essere ottenuta a mezzo di apposito dispositivo ottico, di colorazione arancione, che s'illumini ogni qualvolta l'autoveicolo debba arrestarsi o rallentare la marcia.

E' facoltativa l'applicazione di una scritta o immagine luminosa.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Host-Venturi

(4116)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1940-XVIII.
Nomina del sig. Giulio Chiesa a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. dott. Giuseppe Giubergia, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. dott. Giulio Chiesa di Gino;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giulio Chiesa di Gino è nominato rappresentante del dott. Giuseppe Giubergia, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Udine-Pontebba »

Si notifica che nel giorno di mercoledì 20 novembre 1940-XIX, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 65ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Udine-Pontebba » in virtù della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortamento, sono 623 sulle 44.068 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4112)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 ottobre 1940-XVIII - N. 219

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,25
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,93
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7969
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,65
Id. 3,50% (1902)	73,80
Id. 3,00% Lordo	52 —
Id. 5,00% (1935)	94,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,525
Id. Id. 5,00% (1936)	96,075
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,675
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,95
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,50
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di cedola di buono del Tesoro novennale 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 25

E' stato denunziato lo smarrimento della cedola n. 18 di L. 125, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduti al 15 maggio 1940 appartenente al buono del Tesoro novennale 5% 1940 serie I. n. 2330 di L. 5000, intestato a Sajeva Giuseppe di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Agrigento.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale mediante buono a favore dell'avente diritto.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3821)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 487; data: 24 aprile 1940; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. tesoreria di Terni; intestazione: Castagnoli Ubaldo fu Girolamo; titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3684; data: 15 aprile 1940; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como; intestazione: Battanta Fabrizio fu Virginio; titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21876; data: 10 giugno 1940; ufficio che rilascio la ricevuta: Regia tesoreria di Udine; intestazione: Smrekar Giuseppe fu Giovanni; titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1116/3979; data: 1° aprile 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento; intestazione: Cigna Alfonso fu Francesco; titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32063; data: 19 giugno 1940; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma; intestazione: Apicella Ferdinando fu Michele; titoli del Debito pubblico: 2 quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114/599; data: 14 dicembre 1935; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova; intestazione della ricevuta: Zapparoli Domenico fu Luigi; titoli del Debito pubblico: 1 cartella prestito Littorio 5%. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309; data: 4 febbraio 1936; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro; intestazione della ricevuta: Panzitta Maria fu Gennaro; titoli del Debito pubblico: 1 cartella prestito Redimibile 3,50 (1934). Capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3825)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 16
dal 16 al 31 agosto 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Acquaviva delle Fonti	E	—	2
Brescia	Bagolino	B	—	1
Campobasso	Casacalenda	B	—	1
Chieti	Rapino	B	—	1
Cosenza	Tarsia	O	—	1
Frosinone	Ferentino	B	—	1
Id.	Frosinone	B	—	1
Gorizia	Circhina	B	—	1
Macerata	Visso	E	1	—
Matera	Matera	B	—	1
Milano	Basiglio	B	1	1
Napoli	Albanova	B	—	1
Id.	Castel Volturno	B	—	1
Pavia	San Martino Siccomario	B	—	1
Potenza	Montemurro	O	—	1
Rieti	Scandriglia	B	—	1
Salerno	Ravello	B	—	1
Id.	Siano	B	—	1
Sassari	Arzachena	B	1	—
Id.	Sassari	B	—	1
Treviso	Roncade	B	—	2
Id.	Mansuè	B	2	—
Udine	Forgaria nel Friuli	B	—	1
Venezia	Portogruaro	S	—	1
Viterbo	Monte Romano	B	1	—
Id.	Tuscania	B	1	2
			7	25
	Carbonchio sintomatico.			
Catania	Misterbianco	O	—	1
Chieti	Palena	B	—	1
Potenza	Pignola	B	—	1
Rieti	Orvinio	B	—	1
Id.	Pozzaglia Sabino	B	—	1
Id.	Scandriglia	B	—	1
Roma	Roma	B	4	—
Salerno	Castellabate	B	—	1
Sassari	Sassari	B	1	1
Id.	Thiesi	S	1	—
Vicenza	Altissimo	B	—	1
Id.	Arsiero	S	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			6	11
	Afta epizootica.			
Ancona	Loreto	B	—	1
Id.	Genga	B	—	1
Aosta	Borgomasino	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Aosta	Cogne	B	—	
Id.	Gressonei	B	—	2
Id.	Noasca	O	1	—
Id.	Val di Rema	B	—	1
Id.	Vestignè	B	2	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O C B	23	1
Id.	Montefortino	B	12	2
Id.	Montemonaco	B O	10	1
Id.	Monteprandone	B	1	—
Asti	Cinaglio	B	1	—
Id.	Mombaruzzo	B	1	—
Bologna	Molinella	B	4	2
Id.	Castello di Serravalle	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Brescia	Adro	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Desenzano del Garda	B	1	1
Id.	Gambara	B	1	1
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Rovato	B	6	—
Como	Albate	B	5	—
Id.	Civenna	B	—	5
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Santa Valeria	B	4	—
Id.	Uggiate	B	—	1
Cosenza	Santa Domenica Talao	B	—	2
Cremona	Torre de' Picenardi	B	1	—
Id.	Torricella del Pizzo	B	1	—
Cuneo	Alba	B	2	—
Id.	Bagnolo Piemonte	B	1	—
Id.	Busca	B	1	—
Id.	Ceresole Alba	B	1	—
Id.	Casalgrasso	B	—	1
Id.	Marmora	B	2	—
Id.	Montà	B	4	—
Id.	Trinità	B	4	—
Enna	Leonforte	B	—	5
Id.	Nicosia	B	3	2
Id.	Nissoria	B	—	2
Id.	Regalbuto	B	2	—
Id.	Sperlinga	B	1	5
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	4
Id.	Portomaggiore	B	—	7
Firenze	Prato	B	—	2
Forlì	Forlì	B	1	3
Id.	Riccione	B	1	1
Id.	Roncofreddo	B	1	1
Id.	Sogliano al San Giovanni Marignano	B	—	3
Id.	Rimini	B	—	4
Id.	Verucchio	B	—	1
Id.	Cattolica	B	—	1
Frosinone	Arpino	B	—	9
Id.	Brocco	B	—	1
Id.	Atina	B	—	3
Id.	Cassino	B	—	12
Id.	Castrociclo	B	3	—
Id.	Cervaro	B	—	3
Id.	Pescosolido	B	—	1
Id.	Pignataro Interamna	B S	—	5
Id.	Piedimonte San Germano	B	—	5

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Frosinone	Ponteeorvo	B	2	4
Id.	Pico	B	1	—
Id.	Roccasecca	B	7	4
Id.	San Giorgio a Liri	B	—	3
Id.	San Giovanni Incarico	B	1	—
Id.	Sora	B	1	1
Id.	Santo Padre	B	—	1
Imperia	Mendatica Montegrosso	B	2	—
Id.	Pieve di Teco	B	1	—
Id.	Rezzo	B	1	—
Id.	Triora	B	—	1
L'Aquila	Campotosto	O	1	—
Id.	Carsoli	B	2	—
Id.	Montereale	B	—	1
Id.	Ortona de' Marsi	O	—	1
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	—	1
Macerata	San Ginesio	B	10	—
Id.	Tolentino	B	1	—
Id.	Cassapalombo	B	1	—
Messina	Basicò	B	1	1
Id.	Capizzi	B	2	
Id.	Caronia	B : O	4	2
Id.	Montalbano di Elicona	B	2	—
Milano	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Terranuova dei Passerini	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	40
Id.	Castelvetro di Modena	B	—	7
Id.	Guiglia	B	—	6
Id.	Mirandola	B	—	2
Id.	Modena	B	—	2
Id.	Spilamberto	B	—	13
Napoli	Albanova	B	—	2
Id.	Caivano	B	—	1
Id.	Francolise	B	—	5
Id.	Qualiano	B	—	1
Novara	Armeno	B	—	1
Id.	Craveggia	B	3	2
Id.	Druogno	B	1	—
Id.	Masera	B	—	4
Id.	Miasino	B	—	1
Id.	Montecrestese	B	7	3
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Santa Maria Maggiore	B	1	1
Parma	Busseto	B	4	2
Id.	Fidenza	B	2	—
Id.	Fornovo di Taro	B	1	—
Pavia	Bornasco	B	1	—
Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Villanterio	B	1	—
Perugia	Assisi	B	—	1
Id.	Foligno	B	—	3
Id.	Gualdo Tadino	B	—	3
Id.	Gubbio	B	—	3
Id.	Nocera Umbra	B	—	2
Id.	Umbertide	B	3	2
Pesaro	Borgo Pace	B	—	2
Id.	Cagli	B	—	1
Id.	Cartoceto	B	—	1
Id.	Fano	B	3	—
Id.	Fossombrone	B	—	3
Id.	Mercatello	B	—	6
Id.	Mondavio	B	—	1
Id.	Montefelcino	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pesaro	Montemaggiore	B	—	1
Id.	Piandimeleto	B	1	—
Id.	Saltara	B	—	1
Id.	Sant'Angelo in Vado	B	2	—
Id.	Sant'Ippolito	O	—	3
Id.	Serungarina	B	—	1
Id	Urbino	B	—	4
Piacenza	Alseno	B	1	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	—	1
Pisa	Castelfranco di Sotto	B O	3	1
Id.	Santa Maria a Monte	B	1	—
Id.	Fauglia	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	Tizzana	B	—	1
Potenza	Rotonda	B	30	—
Rieti	Amatrice	O	—	1
Id.	Poggio San Lorenzo	B	1	—
Savona	Albenga	B	1	—
Id.	Giusvalla	B O	19	—
Id.	Millesimo	B	2	—
Id.	Murialdo	B	5	—
Id.	Pontinvrea	B	4	—
Id.	Villanova d'Albenga	B	4	—
Siracusa	Buscemi	B	—	1
Torino	Balme	B	2	—
Id.	Corio	B	1	—
Id	Torre Pellice	B	1	—
Id.	Cere	B	1	—
Id.	Verolengo	B	13	—
Id.	Perrero	B	2	—
Id.	San Maurizio Canavese	B	2	—
Id.	Poirino	B	2	—
Id.	Ciriè	B	2	—
Id.	Germagnano	B	1	—
Id.	Viù	B	4	—
Id.	Fenestrelle	B	2	—
Id.	Arignano	B	1	—
Id.	Favria Oglianico	B	1	—
Id.	Leini	B	1	—
Id.	Andezeno	B	1	—
Id.	Salabertano	B	1	—
Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Cambiano	B	1	—
Id.	Bobbio Pellice	B	2	—
Id.	Villar Pellice	B	2	—
Id.	Usseglio	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	4	5
Id.	Condove	B	1	—
Id.	Barbania	B	2	—
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Villastellone	B	4	—
Id.	Vinovo	B	1	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Angrogna	B	1	—
Id.	Campiglione	B	1	1
Id.	Luserna San Giovanni	B	3	—
Id.	Piobesi	B	1	—
Id.	Bardonecchia	B	1	1
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	1	—
Id.	Ulzio	B	2	—
Id.	Bibiana	B	1	—
Id.	Massello	B	3	—
Id.	Prali	B	2	—
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Pinasca	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Torino	Rivalta	B	—	1
Id.	Villar Perosa	B	—	1
Trento	Castel Tesino	B	3	1
Id.	Vermiglio	B	—	1
Udine	Aviano	B	—	1
Varese	Viggiù	B	—	1
			330	289
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Osimo	S	1	—
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	1	—
Id.	Monsampolo	S	1	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	1	—
Id.	Servigliano	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	2	1
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	1	2
Id.	Renon	S	—	2
Id.	Sarentino	S	—	1
Chieti	Castiglione	S	2	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	1	—
Id.	Capriva di Cormons	S	1	1
Id.	Circhina	S	1	—
Id.	Cormons	S	2	1
Id.	Gorizia	S	3	3
Id.	Mariano del Friuli	S	—	1
Id.	Montenero d'Istria	S	1	—
Id.	Montespino	S	1	—
Id.	Romans d'Isonzo	S	—	1
Id.	Plezzo	S	—	3
Id.	Vipacco	S	—	1
Macerata	Serravalle di Chienti	S	1	—
Perugia	Assisi	S	1	—
Id.	Spello	S	2	—
Salerno	Roccapiemonte	S	1	—
Teramo	Mosciano Sant'Angelo	S	—	1
Trento	Còredo	S	—	1
Id.	Fondo	S	—	1
Id.	Lèvico	S	—	1
Id.	Pergine Valsugana	S	—	2
Id.	Revò	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Riese	S	—	1
Id.	Segusino	S	1	—
Trieste	Divaccia San Canziano	S	—	1
Id.	Sesana	S	1	—
Udine	Cavasso Nuovo	S	—	2
Id.	Chiopris Viscone	S	—	1
Id.	Cividale	S	—	4
Id.	Claut	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Frisanco	S	—	1
Id.	Maniago	S	—	1
Id.	Pozzuolo del Friuli	S	—	2
Id.	Tarvisio	S	—	2
Vicenza	Arzignano	S	—	1
Id.	Arsiero	S	—	1
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	2
Id.	Dueville	S	—	2
Id.	Malo	S	—	3
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Schio	S	—	1
Id.	Tonezza	S	—	1
			26	57

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Senigallia	S	2	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	1	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	3	1
Id.	Cortona	S	1	1
Id.	Monte San Savino	S	—	1
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Id.	Castel Maggiore	S	—	1
Catanzaro	Casino	S	—	1
Id.	Savelli	S	1	—
Ferrara	Massa Fiscaglia	S	—	2
Firenze	Reggello	S	1	—
Macerata	Treia	S	1	—
Perugia	Perugia	S	2	2
Potenza	Acerenza	S	2	—
Rovigo	Melara	S	—	1
Salerno	Scafati	S	—	1
Sassari	Bono	S	1	2
Teramo	Controguerra	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Folgaria	S	1	—
Id.	Revò	S	—	1
Treviso	Riese	S	—	2
Id.	Segusino	S	2	—
Id.	Valdobbiadene	S	1	—
Trieste	Sesana	S	1	—
			21	21
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	San Biagio Platani	E	1	—
Benevento	Amorosi	E	—	1
Messina	Caronia	E	—	5
Napoli	Napoli	E	6	4
Id.	Pollena Trocchia	E	—	1
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Serre	E	2	1
Trapani	Santa Ninfa	E	—	1
Id.	Marsala	E	4	—
			17	13
	Rabbia.			
Agrigento	Cianciana	Fl	—	1
Napoli	Acerra	Can	—	1
Id.	Arienzo	Can	—	1
Id.	Aversa	Can	—	1
Id.	Caserta	Can	—	1
Id.	Gragnano	Can	—	1
Id.	Grumo Nevano	Can	—	1
Id.	Mondragone	Can	—	2
Id.	Napoli	Can	—	29
Id.	Nola	Can	—	1
Id.	Poggiomarino	Can	—	1
Id.	Portici	Can	—	3
Id.	Torre Annunziata	Can	—	2
Id.	Trentola	Can	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Can	—	4
Id.	Sarno di Calabria	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	1
Salerno	Laureana Cilento	Can	1	—
Id.	Montecorvino Pugliano	Can	—	1
Id.	Nocera Inferiore	Can	—	1
			1	54

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rogna			
Agrigento	San Biagio Platani	E	1	—
Ancona	Fabriano	O	9	—
Grosseto	Sorano	O	2	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Matera	Banzi	O	1	—
Perugia	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Laurenzana	O	1	—
Rieti	Antrodoco	O	1	—
Id.	Labro	O	1	—
Varese	Luino	E	—	1
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			21	1
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Enna	Troina	O	2	—
Macerata	Visso	O	2	—
Matera	Salandra	O	1	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Id.	Pescorocchiano	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	—	1
			9	1
	Aborto epizootico.			
Ancona	Senigallia	B	1	1
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Bologna	Bologna	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Cremona	Bonemerse	B	1	—
Id.	Soncino	B	—	2
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Parma	Cortile San Martino	B	—	1
Ragusa	Ragusa	B	—	1
Roma	Roma	B	3	—
Treviso	Meduna di Livenza	B	2	—
Id.	Mogliano Veneto	B	—	3
Id.	Ponte di Piave	B	—	1
Udine	Pasiano	B	1	—
Id.	Paularo	B	—	1
Id.	Tolmezzo	B	1	—
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			22	13
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Tubercolosi bovina.*			
Brindisi	Oria	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	20
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Lecce	Otranto	B	—	1
Roma	Roma	B	—	3
			9	26
	Diarrea dei vitelli.			
Ancona	Ostra	B	—	2
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	B	2	—
			2	2
	Influenza del cavallo.			
Trieste	Villa Slavina	E	1	—
			1	—
	Difterite aviaria.			
Lucca	Coreglia Antelminelli	P	1	—
			1	—
	Colera dei polli.			
Reggio Calabria	Oppido Mamertina	P	11	—
Rovigo	Castelguglielmo	P	—	1
			11	1

RIEPILOGO
dal 16 al 31 agosto 1940-XVIII, n. 16

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	20	26	32
2	Carbonchio sintomatico	9	14	17
3	Afta epizootica	39	205	619
4	Mal rossino dei suini	15	55	83
5	Peste e setticemia dei suini	17	27	42
6	Farcino criptococcico	6	12	30
7	Rabbia	5	20	55
8	Rogna	10	13	24
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	7	10
10	Aborto epizootico	12	26	35
11	Tubercolosi bovina	5	8	35
12	Diarrea dei vitelli	2	2	4
13	Influenza del cavallo	1	1	1
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	2	2	12

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(3877)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo degli agnelli da latte

Con provvedimento P. 955 del 18 ottobre 1940, il Ministero delle corporazioni ha invitato i CC. PP. CC. ad inserire nei listini dei prezzi massimi anche i prezzi di minuta vendita degli agnelli di latte o abbacchio. Tali quotazioni dovranno determinarsi tenendo conto del relativo prezzo all'origine che in nessun caso può essere superiore alle lire 5.60 al kg. in peso vivo, per capi di prima qualità, di razza e pelle comune aventi una resa del 60%.

Per ogni punto in più o in meno della suddetta resa, è consentita una maggiorazione o una detrazione sul prezzo base di 10 centesimi.

Per i capi con pelle di qualità diversa da quella comune (il cui valore è stato determinato sulla base di una lira a kg. di peso vivo dell'agnello) sono ammesse maggiorazioni o detrazioni in rapporto al valore della pelle stessa.

Tali maggiorazioni o detrazioni sul prezzo in rapporto alla resa ed al valore della pelle, non debbono essere prese in considerazione agli effetti della determinazione dei prezzi di minuta vendita delle carni.

(4168)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 settembre 1940-XVIII, pubblicato col n. 3687 a pagina 3554 della *Gazzetta Ufficiale* n. 226, in data 26 settembre 1940-XVIII, in luogo di *Società Absestos Guerries Limited con sede a Lanzada (Cuneo)* deve leggersi: *Società Asbestos Quarries Limited, con sede a Lanzada (Sondrio).*

(4135)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietragalla (Potenza) e San Giovanni a Piro (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Grippo comm. dott. Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Pietragalla (Potenza);

Gagliardo cav. dott. Felice per la Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni a Piro (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4089)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 14 ottobre 1940-XVIII, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Società mandamentale di costruzione e credito, anonima cooperativa, con sede in Muro Lucano (Potenza);

Veduto il proprio provvedimento in data 14 ottobre detto, con il quale è stato nominato il commissario straordinario della suddetta azienda di credito;

Dispone:

I signori Pagliuca Giuseppe fu Arcangelo, Vitiello Savino fu Pietro e Altieri Carmine fu Arcangelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società mandamentale di costruzione e credito, anonima cooperativa, avente sede in Muro Lucano (Potenza), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4124)

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, u. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Veduto il proprio provvedimento in data 14 giugno 1940-XVIII, con il quale il rag. Clemente Casella è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);

Veduto il proprio provvedimento in pari data, con il quale il rag. Clemente Casella è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda;

Dispone:

Il signor Massimo Cipelli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), in sostituzione del rag. Clemente Casella, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4125)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio precedente decreto n. 14750 in data 13 luglio u. s., con il quale venivano conferiti i posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1938-XVII, alle vincitrici del concorso bandito il 31 dicembre 1938-XVII;

Vista la lettera n. 12628 in data 11 corrente con la quale il podestà del comune di Cascina comunicava che l'ostetrica Fontana Emma, alla quale era stata notificata la nomina a titolare di quella condotta, ha fatto presente di rinunciare alla nomina stessa;

Visto l'ordine della gradutoria del concorso, approvata con decreto prefettizio n. 14750 del 13 luglio 1940-XVIII, ed esaminate le sedi prescelte in ordine di preferenza dalle candidate;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Puccini Ada è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta nel comune di Vicopisano (Uliveto).

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Pisa, addì 19 ottobre 1940-XVIII

Il Prefetto

(4106)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visti i due propri decreti in data 6 luglio 1940, n. 7478, con i quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1938 ed alla dichiarazione delle candidate vincitrici dei posti stessi;

Vista la deliberazione in data 4 ottobre 1940, con la quale il podestà di Torlino accetta le dimissioni della ostetrica Ciatti Elvira, vincitrice di quella condotta;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione di altra sanitaria;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato dall'unica aspirante rimasta in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Corbani Giovanna fu Giovanni, nata a Casalmaggiore il 5 agosto 1909 e residente in Crema, è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Torlino, in sostituzione della ostetrica Ciatti Elvira.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Torlino.

Cremona, addì 10 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: CARINI

(4109)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visti i propri precedenti decreti in data 13 giugno e 30 luglio c. a. n. 9143 e 11361, relativi all'approvazione della graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1938 ed alla dichiarazione delle vincitrici del concorso predetto;

Ritenuto che la candidata Pierucci Emma in Menconi, prima graduata, ha espressamente dichiarato di rinunciare alla condotta di Follo, e che la seconda graduata, Fresco Maria Gorizia, ha dichiarato di accettare la condotta stessa;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria ed esaminate le domande delle singole concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse hanno inteso di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Follo viene assegnata alla candidata Fresco Maria Gorizia, attualmente titolare della condotta di Borghetto Vara-Brugnato.

Il podestà del Comune interessato è incaricato all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

La Spezia, addì 18 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: AVENANTI

(4108)

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre u. s., pari numero, col quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1938;

Ritenuto che la concorrente Lenta Bardelli Francesca, classificata seconda, ha designato quale prima sede di preferenza Travedona Monate e quindi dovrà essere designata vincitrice di tale condotta;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 8 ottobre u. s. numero 25350-1 le seguenti candidate al concorso suindicate sono dichiarate vincitrici delle sedi a ciascuna a fianco indicate:

Lenta Bardelli Francesca, Travedona Monate;
Poriani Albina, Laveno Mombello (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 18 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: RUSSI

(4130)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.